

**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**

La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, così composta:

dott. Stefano Chiappetta	presidente
dott.ssa Erminia Baldini	consigliere
dott. Giorgio Sensale	consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa 3337/14 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8063/2014 del 29 maggio 2014

t r a

[REDACTED]

rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Parrella (con studio in Napoli al Centro Direzionale, Isola E/5)

e

il **Fallimento** [REDACTED]

**Conclusioni**

All'udienza del 7 novembre 2019 i difensori delle parti concludevano riportandosi ai propri rispettivi atti.

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**I. La sentenza di primo grado**

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 29 maggio 2014, in accoglimento della domanda proposta dal curatore fallimentare della [REDACTED] S.r.l., ha accertato la simulazione del contratto di compravendita stipulato l'8



giugno 2004 tra la società *in bonis* e gli odierni appellanti, e la dissimulazione nello stesso contratto di una donazione, della quale ha dichiarato la nullità. Ha quindi condannato i convenuti [REDACTED] a restituire al fallimento l'unità immobiliare oggetto del contratto [REDACTED] e ordinato al conservatore dei registri immobiliari di annotare la sentenza a margine del contratto dichiarato nullo, con la condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali in favore dell'erario, liquidate in € 7.500,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Il giudice di primo grado, escluso che la frode ai creditori, dedotta in via principale dal curatore fallimentare, determini la nullità di un contratto di disposizione patrimoniale, che, invece, può essere revocato in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2901 c.c., ha ritenuto gravi, precisi e concordanti gli elementi indiziari della simulazione, alla luce dei seguenti elementi:

- la pesante esposizione debitoria dell'alienante [REDACTED] S.r.l., già S.n.c., nei confronti dell'agente della riscossione, che ne ha determinato il fallimento;
- la fuoriuscita, dopo l'apparente vendita immobiliare, dei convenuti dalla società *in bonis*, con la costituzione, da parte loro, di una nuova società (la [REDACTED] S.r.l.) avente lo stesso oggetto sociale della società fallita, e il transito alle dipendenze della [REDACTED] S.r.l. di molti di coloro che prestavano attività lavorativa alle dipendenze della società fallita (come documentato dagli estratti conto previdenziali versati in atti dalla curatela, acquisiti legittimamente, perché riguardanti soggetti che hanno avuto rapporti di lavoro con la società fallita);
- l'ubicazione dell'unità operativa della [REDACTED] S.r.l. alla Via [REDACTED] dove si trova anche l'immobile oggetto del contratto in contestazione;



- l'essere la [REDACTED] S.r.l. la società della famiglia S [REDACTED] fondata da [REDACTED] nella quale sono poi entrati i rispettivi figli, che hanno poi costituito la [REDACTED] r.l.;
- il significativo epilogo avuto dalla società fallita, trasformata in S.r.l. dopo la compravendita, con la fuoriuscita dei convenuti dalla compagine sociale, la cessione delle quote a un prestanome all'oscuro delle dinamiche societarie, che ne ha assunto anche la carica di amministratore, e il mancato rinvenimento delle scritture contabili.

Sarebbe evidente, in tale contesto, che la società fallita, oberata di debiti con l'erario e gli istituti previdenziali, sia stata "vittima" di una attività di spoliazione di tutti gli elementi patrimoniali attivi, sicché la sequenza di atti e comportamenti sopra riassunta contribuirebbe a guardare con sospetto alla dizione, contenuta nel contratto di (apparente) compravendita, secondo la quale il prezzo sarebbe stato già pagato alla data di stipula dello stesso.

La complicità dei convenuti nell'attività distrattiva a danno della società fallita aggraverebbe quindi l'onere probatorio relativo all'avvenuto pagamento del corrispettivo dell'acquisto, per dimostrare il quale servirebbero ben più che una quietanza a saldo contenuta nel contratto definitivo e ben più delle quietanze intermedie rilasciate dalla società di persone (composta da appartenenti allo stesso nucleo familiare che poi ha costituito la [REDACTED] S.r.l.) in favore degli odierni convenuti. Ciò in quanto in un accordo simulatorio oggettivo riguardante un contratto di compravendita è normale che anche le quietanze relative al pagamento del prezzo siano oggetto di simulazione: a fronte di un poderoso complesso indiziario univoco nell'indurre a ritenere che, così come i più importanti elementi patrimoniali attivi della società fallita, anche l'immobile di Via Pisciarelli a Pozzuoli sia stato distratto a favore dei convenuti odierni, per poi essere immesso nell'azienda della nuova società dagli stessi costituiti, questi ultimi avrebbero dovuto provare l'effettiva corresponsione del prezzo della compravendita, prova neppure consentita mediante testimoni (art. 2726 c.c.), non ricorrendo alcuna delle eccezioni al principio previste dall'art.



2724 c.c.

Peraltro, sarebbe inverosimile che un'ingente somma di denaro, *asseritamente versata a titolo di prezzo della compravendita* (€ [REDACTED]), sia *transitata nelle casse della società poi fallita senza aver lasciato alcuna traccia documentale*, ancorché all'epoca non fosse ancora obbligatorio per il notaio rogante l'indicazione dei mezzi di pagamento.

Raggiunta la prova della simulazione del contratto di compravendita, *in quanto il trasferimento deve ritenersi essere stato effettuato senza il versamento del corrispettivo*, il contratto dissimulato sarebbe qualificabile come donazione (non risultando altra causa – quale, ad esempio, uno scopo di ristrutturazione imprenditoriale o di riequilibrio degli assetti economici endosocietari – che giustificasse un trasferimento senza corrispettivo), nulla per difetto di forma e, cioè, per la violazione dell'articolo 48 della legge 89/1913, *non essendo stati costituiti in atto i due testimoni necessari alla stregua del citato articolo*.

## **II. I motivi di appello**

**II.I** – In mancanza di qualsiasi domanda di parte e in violazione dell'articolo 112 c.p.c. il tribunale avrebbe dichiarato la simulazione delle quietanze di pagamento del prezzo prodotte in giudizio dai convenuti, dotate di data certa e attestanti le modalità di corresponsione in diverse soluzioni del prezzo in adempimento del contratto preliminare del 21 luglio 2013 (recante anch'esso la data certa del 22 luglio 2003).

Dopo la produzione di tali quietanze, in copia nel termine *ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c.* e, successivamente, in originale (in seguito all'eccezione *ex art. 2719 c.c.* sollevata dall'attore), in nessuno degli scritti della parte attrice sarebbe stata eccepita la natura simulata delle stesse: al contrario, il curatore fallimentare si sarebbe limitato *a contestarne il valore probatorio, sulla scorta di argomenti che ne presupponevano la natura reale e non simulata*.

**II.II** – Il tribunale, nell'affrontare la questione della prova del pagamento del prezzo, non avrebbe dato alcun rilievo alle quietanze e al contratto



preliminare, sul presupposto dell'illegittimo accertamento della simulazione delle prime, e avrebbe illegittimamente negato la prova per testi articolata dai convenuti. Sennonché, il contratto preliminare sottoscritto il 21 luglio 2013 e recante la data certa del 22 luglio 2013, unitamente alle singole quietanze di pagamento, dimostrerebbe i pagamenti eseguiti e la particolare attenzione utilizzata dalle parti nel documentare *ogni pagamento intermedio con scritture di quietanza che indicavano le modalità di pagamento del prezzo e venivano portate all'ufficio postale ai fini dell'apposizione dei relativi timbri recanti la data certa.*

La considerazione del primo giudice, *secondo cui non sarebbe verosimile che una somma di € 265.000,00 sia transitata nelle casse della società poi fallita senza avere lasciato alcuna traccia documentale, sarebbe di assoluta evanescenza, posto che il mancato rinvenimento delle scritture contabili della società fallita renderebbe di pura fantasia l'affermazione secondo cui non vi sarebbe nella società fallita alcuna traccia documentale dei pagamenti ricevuti. In realtà, con le quietanze sarebbe stata data prova documentale dei pagamenti, sì da rendere del tutto superfluo ... stabilire se il pagamento sia stato registrato o meno nella contabilità della società venditrice.*

Il primo giudice, inoltre, si sarebbe *fatto condizionare dalla apodittica convinzione che non sarebbe credibile che gli acquirenti potessero avere una disponibilità così elevata di somme in contanti ... mai transitate su un conto corrente bancario. Si tratterebbe, però, di mere congetture personali, che non tengono in alcun conto della circostanza che, all'epoca (2003), la circolazione e la detenzione di somme in contanti era fenomeno assai diffuso (tanto è vero che la legislazione successiva sarebbe intervenuta al fine di reprimere il fenomeno!), che i pagamenti erano fatti da quattro soggetti distinti (per cui la somma complessivamente versata in contanti da ognuno di essi, in un lungo arco temporale, era pari, non a più [di] € 200.000, bensì a poco più di € 65.000,00), e che i pagamenti furono effettuati in un arco temporale di quasi un anno ed in diverse soluzioni (cosicché non è affatto "poco credibile" che, nel corso del tempo, gli acquirenti potessero procurarsi, anche prelevandoli dai*



*propri conti personali, le somme di denaro in contanti che, via via, venivano versate alla società acquirente).*

In realtà, secondo gli appellanti, il materiale probatorio in atti dimostrerebbe che la compravendita dell'8 giugno 2004 non sarebbe altro che l'esecuzione del contratto preliminare avente data certa del 22 luglio 2003, e che il prezzo sarebbe stato interamente corrisposto, come documentato dalle quietanze aventi data certa.

*L'eventuale ed assurda volontà di porre un atto dissimulato non si sposerebbe con la particolare tutela adottata dagli acquirenti in tale operazione, i quali per ogni somma di denaro (pari a € 10.000,00 in contanti) che veniva versata nelle mani dell'A.U. della [REDACTED] snc, si facevano rilasciare le relative quietanze di pagamento e si premunivano di dotarle di data certa e verificabile.*

**II.III** – Il tribunale avrebbe errato nel ritenere inammissibile la prova per testimoni dei pagamenti eseguiti. Infatti, i limiti di valore previsti dall'articolo 2721 c.c. varrebbero solo quando il contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti e obblighi tra le parti contraenti, non quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo. Nel caso di specie, il pagamento del prezzo sarebbe stato evocato in giudizio non per escludere la sussistenza di un'obbligazione (eccezione di pagamento) che l'attore non ha mai azionato, bensì proprio quale fatto storico incidente sulla decisione relativa all'accertamento della simulazione relativa dedotta dall'attore.

In più, ove si ritenesse applicabile la previsione dell'articolo 2721 c.c., la prova orale sarebbe tuttavia ammissibile ai sensi dell'articolo 2724 c.c., ricorrendo nel caso di specie i presupposti normativi di cui al n. 1 (il principio di prova scritta, dato dal preliminare, dalle quietanze e dal contratto definitivo di vendita) e al n. 2 della citata norma (*in quanto, tenuto conto che i pagamenti di cui si chiede di fornire la prova sono avvenuti in contanti in maniera assolutamente legittima e come da prassi dell'epoca, ove si dovesse escludere il valore probatorio delle quietanze, non vi sarebbe alcuna*



*altra possibilità per la parte di fornire una prova scritta ed il fatto da provare non potrebbe che essere provato per testi, dandosi luogo, diversamente, ad una chiara ed eclatante violazione del diritto di difesa, consistente nella vera e propria impossibilità di provare il fatto allegato).*

In terzo luogo, il giudice avrebbe comunque dovuto e potuto fare uso della discrezionalità concessa dal secondo comma dell'articolo 2721 c.c., tenuto conto del non rilevante valore dei singoli pagamenti da provare (mai superiori ad € 10.000,00 e visto l'anacronistico importo previsto dal primo comma), della qualità delle parti (trattandosi di rapporto tra società e soci) e di tutte le altre circostanze desumibili dagli atti di causa.

**II. IV** – Il tribunale avrebbe errato nel ritenere assolto, da parte del fallimento, l'onere della prova della simulazione, senza considerare che: 1) il fallimento della società è avvenuto nel 2011 per la rilevante esposizione debitoria data da cartelle esattoriali notificate tutte in epoca successiva al preliminare e tutte, tranne una, negli anni successivi al 2004; 2) la nuova società costituita dai convenuti, avente lo stesso oggetto sociale della fallita, costituita un anno dopo la vendita, sarebbe divenuta operativa solo molto tempo dopo (nel 2006), peraltro svolgendo la propria attività presso un'unità operativa e una sede diversa dall'immobile oggetto di compravendita; 3) la società venditrice aveva regolarmente proseguito la propria attività quantomeno fino al 2008, come desumibile anche dagli estratti del ruolo in possesso dell'agente della riscossione (da cui si evince che gran parte dei debiti per contributi previdenziali e oneri fiscali sarebbero relativi agli anni dal 2005 al 2008).

### **III. L'esame dei motivi di appello**

Le considerazioni espresse nel secondo e nel terzo motivo di appello, in ordine alla prova del pagamento, inducono il collegio, all'esito delle testimonianze acquisite in grado di appello, a ritenere fondata l'impugnazione, nei termini che seguono.

L'estensione al pagamento (*ex art. 2726 c.c.*) dei limiti di prova testimoniale stabiliti per i contratti comporta che, di regola, del pagamento deve darsi





prova mediante la quietanza rilasciata dal creditore, ovvero mediante altro documento che dimostri in maniera univoca il trasferimento di denaro da una parte all'altra (ad esempio, una ricevuta di bonifico bancario).

Sotto questo profilo non può negarsi che gli odierni appellanti abbiano fornito la prova del pagamento nella forma prescritta dalla disposizione anzidetta, mediante la produzione in giudizio delle quietanze (munite di data certa) sottoscritte dal rappresentante legale della società venditrice.

Ciò che rileva è che se nei rapporti tra il creditore e il debitore la quietanza rilasciata dal primo ha l'efficacia probatoria della confessione stragiudiziale resa alla parte e, quindi, forma piena prova del pagamento eccepito (*ex art. 2735 c.c.*), nei confronti della curatela fallimentare essa è liberamente valutabile, al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (cfr. Cass. 24690/17, Cass. 21258/14, Cass. 23318/12, Cass. 4288/05). Ciò non esclude che la quietanza sia prova scritta del pagamento, ma soltanto che essa abbia il valore di prova piena.

Alla prova documentale del pagamento, offerta dai convenuti, la curatela fallimentare ha opposto argomenti di carattere logico, desunti dalla complessa vicenda che ha condotto al fallimento della [REDACTED] S.r.l., per ritenere inattendibile il contenuto delle quietanze, che il giudice di primo grado ha ritenuto simulate, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti sulla simulazione relativa della compravendita.

Il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile la prova per testimoni, perché contraria al divieto dell'articolo 2726 c.c., ma, per quanto detto in precedenza, tale decisione non è condivisibile. La prova per testi è stata invocata non per dimostrare un fatto che si sarebbero dovuto provare per iscritto, bensì per corroborare il contenuto della prova scritta già offerta (e soggetta alla libera valutazione del giudice) e, a ben vedere, per opporre alla prova presuntiva della simulazione, fornita dalla curatela sulla base di una serie di indici rivelatori, una prova (quella per testimoni) avente con essa pari rango.





In conclusione, la prova per testi – richiesta (e articolata nelle forme di cui all'articolo 244 c.p.c.) entro il termine di decadenza ex art. 183 c.p.c. e riproposta, dopo l'ordinanza di rigetto, nelle conclusioni definitive in primo grado e nell'atto di appello – non può ritenersi inammissibile.

Si tratta, invece, di valutare l'attendibilità delle risposte date dai testimoni.

Per maggiore chiarezza si riporta per intero il contenuto delle testimonianze.

Il teste [REDACTED] dottore commercialista, ha riferito quanto segue:

*«Mio fratello era il commercialista di fiducia dei S [REDACTED] e, pertanto, poiché all'epoca condividevo con lui lo studio professionale, ho seguito anch'io una pratica relativa alla vendita dei locali adibiti a officina meccanica e uffici. ADR. Nell'anno 2003 ero presente quando fu sottoscritto tra i S [REDACTED] un contratto preliminare, di cui, però, non ho letto il testo, pur essendo consapevole del contenuto dell'operazione eseguita. Parti del contratto erano [REDACTED] in rappresentanza della società che vendeva, se non sbaglio era l'amministratore, e, come compratore, quattro [REDACTED] due coppie di fratelli, di cui uno in comunione dei beni con la moglie. Le parti mi diedero l'incarico di contare il denaro dovuto dalla parte acquirente. Si trattò di 40.000,00 euro, la maggior parte in tagli da 50 euro, alcuni tagli da cento e alcuni altri da cinquecento. Il denaro era custodito in buste a sacchetto di carta doppia, di colore giallo. Ricordo che fu predisposta e firmata anche una quietanza, dico meglio ogni pagamento fu assistito dal rilascio della relativa quietanza. ADR. Io fui presente in tutte le operazioni di pagamento, che avvenne a rate, se ben ricordo si trattò di sette rate di eguale importo, tranne l'ultima, d'importo minore. ADR. Non è l'unica volta che mi è accaduto, essendo commercialista, di assistere a pagamenti in contanti di tali dimensioni. ADR. Lavoro dal 1985. ADR. Tutte le operazioni avvennero presso il nostro studio in Via [REDACTED] Erano presenti, oltre alle parti, io, mio fratello e un'altra persona che accompagnava D [REDACTED] Nella stanza non vi era nessun altro, allo studio vi era qualche collaboratrice che, però, non fu presente alle operazioni. Può essere accaduto che sia entrato mio padre che*



*all'epoca lavorava con noi nello studio. ADR. Non so dire [REDACTED] dove versasse poi il denaro ricevuto. ADR. Non so l'origine della provvista di cui disponevano gli acquirenti, né mi sono preoccupato di appurarlo. Per noi l'importante era che pagassero i nostri onorari».*

Il secondo testimone, [REDACTED] ha reso, invece, la seguente deposizione:

*«Fino al 2003 o 2004 ho prestato ai S [REDACTED] servizi di pulizia e di vigilanza notturna (questi ultimi, però, solo in maniera saltuaria), presso lo stabilimento ad Agnano, [REDACTED]. Io intrattenevo i miei rapporti lavorativi col sig. [REDACTED]. Col S [REDACTED] avevo rapporti amicali, per cui egli mi parlò della vendita dei suoi locali e, sapendo dei miei servizi anche di vigilanza, mi chiedeva di accompagnarlo presso uno studio fiscale in Via [REDACTED] ogni qualvolta doveva ritirare somme di denaro, somme di 40.000 euro. Ciò avvenne almeno sei o sette volte. Io ero presente quando il denaro veniva contato e consegnato. Ognuno degli acquirenti portava la sua quota. Non ricordo bene come [REDACTED] custodisse il denaro da portare via. ADR. Ricordo che parcheggiavamo l'autovettura in un garage di Via [REDACTED] e salivamo insieme allo studio. Il denaro lo portava via sempre il [REDACTED] con una borsa o una valigia (ora non ricordo), senza che mi sia stato mai affidato. ADR. Ero presente al conteggio del denaro. Si trattava di banconote di grosso taglio. ADR. Al momento dello scambio del denaro eravamo presente io, il dottor [REDACTED] oltre alle parti. ADR. Dopo la riscossione del denaro, accompagnavo [REDACTED] a casa sua, a [REDACTED]. Mi limitavo ad accompagnarlo fino al portone, senza entrare in casa. ADR. Il mio rapporto con [REDACTED] è durato circa tre o quattro anni e si è interrotto, se ben ricordo, intorno al 2004, forse alla fine del 2004. Il rapporto non è proseguito perché io ho chiesto un aggiornamento dei canoni. Io ho svolto la mia attività fino a circa il 2006».*

Orbene, gli eventi descritti dai testimoni non sono intrinsecamente inverosimili.



In primo luogo, che in ambiente imprenditoriale si riesca ad avere ampia disponibilità di danaro contante è circostanza più che plausibile, e che tale contante sia custodito e utilizzato in forme idonee a evitarne il tracciamento è altrettanto plausibile. La rilevantissima esposizione debitoria della società verso il fisco e verso gli enti di previdenza e assistenza, del resto, induce a sospettare che l'attività imprenditoriale dei [REDACTED] abbia trascurato l'esigenza di un corretto rapporto con tali creditori e che i ricavi siano stati distribuiti in contanti ai singoli soci a discapito delle loro ragioni.

Inoltre, che la *ratio* del contratto traslativo sia stato quella di sottrarre l'immobile aziendale alla garanzia patrimoniale dei creditori sociali è anch'essa abbastanza percepibile, ed è, in qualche modo, trasparente nell'affermazione degli stessi appellanti (se letta nella giusta prospettiva) secondo cui essi avrebbero inteso *"tutelare il proprio investimento, frutto di una vita di sacrifici"* (nel chiedere e ottenere *che le quietanze di pagamento fossero scritte ed analitiche e anche munite della data certa*), sebbene ciò non significhi che l'atto fosse a titolo gratuito, anziché trattarsi di una compravendita che, in presenza di una tempestiva reazione dei creditori sociali (il fallimento è stato dichiarato sette anni dopo), avrebbe potuto essere revocata perché in frode agli stessi creditori (*ex art. 2901 c.c.*).

La conservazione del personale, poi assunto nella nuova società di famiglia (la [REDACTED] S.r.l.), e la presenza di un forte indebitamento essenzialmente verso il fisco e gli enti previdenziali fa presumere, inoltre, che, all'epoca, la società, ancora attiva, continuasse a saldare i propri debiti verso i privati e che, pertanto, abbisognasse di risorse finanziarie, conferite nelle modalità descritte dai testimoni.

La curatela fallimentare sostiene l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali alla luce dei seguenti elementi:

- 1) non vi sarebbe alcuna traccia contabile o registrazione del versamento in contanti nei libri sociali e nei documenti fiscali;
- 2) sarebbe inverosimile che tutto il corrispettivo della cessione sia stato consegnato a uno soltanto dei soci collettivisti illimitatamente



responsabile e ancor più inverosimile che siano stati i figli a corrispondere danaro al genitore, *laddove, invece, nella normalità dei casi, avviene l'esatto opposto e cioè che siano i genitori a trasferire danaro ai figli e non viceversa;*

- 3) sarebbe anche inverosimile che il pagamento delle varie rate sia avvenuto *sempre alla presenza delle medesime persone;*
- 4) sarebbe *sospetta la coincidenza che le singole tranche di denaro venissero concordate per un importo giusto pari e/o di poco inferiore al limite sancito dalla legge sull'antiriciclaggio;*

Si tratta, invero, di considerazioni suggestive ma che, tuttavia, non appaiono decisive per ritenere che i testimoni abbiano detto il falso; ciò sul presupposto che, ove le deposizioni non siano intrinsecamente inattendibili o contraddittorie, deve presumersi che il teste abbia riferito fatti obiettivamente veri, o da lui ragionevolmente ritenuti tali, salvo che non risulti *aliunde* il contrario.

Il dato di fondo costituito dalla volontà dei [REDACTED] di rendere non tracciabili i propri movimenti finanziari (e la prova di ciò, si ribadisce, è nel mancato pagamento di ingenti debiti nei confronti del fisco e degli enti previdenziali) offre una spiegazione del perché gli acquirenti abbiano eseguito versamenti in contanti sempre al di sotto dei limiti imposti dalla normativa antiriciclaggio, dovendo presumersi che essi fossero edotti del contenuto di questa. La stessa *ratio* potrebbe avere ispirato la mancata registrazione nelle scritture contabili, di cui, tuttavia, non si ha sicura contezza, poiché dopo il fallimento queste non sono state rinvenute.

Quanto alla considerazione, sicuramente perspicua, dell'anomalia di pagamenti dai figli al genitore, occorre tenere conto che: 1) pur esclusa la simulazione del pagamento, il trasferimento immobiliare ha conseguito il risultato vantaggioso per la generazione più giovane dei S [REDACTED] di sottrarre il complesso immobiliare alla garanzia patrimoniale dovuta ai creditori sociali; 2) solo due degli acquirenti sono i figli di [REDACTED] [REDACTED] rappresentante all'epoca della società venditrice, onde rientra



nella normalità dei casi che i rapporti tra parenti collaterali siano regolati su base strettamente economica e non affettiva (gli altri due acquirenti, [REDACTED] e [REDACTED] sono figli di [REDACTED] uscito nel 2001 dalla società, dalla quale sarebbero poi usciti anch'essi il 28 dicembre 2004); 3) la cointeressenza nella società di parenti collaterali rende ragionevole l'ipotesi che anche i due figli dell'amministratore *pro tempore* dovessero impegnarsi – a beneficio della società e non del genitore – nel pagamento delle quote da loro acquistate, sia pure nelle mani del padre; 4) la consegna del danaro contante a [REDACTED] appare funzionale al ruolo gestionale da questo svolto nella società, come tale presumibilmente impegnato a fronteggiare i pagamenti correnti.

Riguardo alla dedotta inverosimiglianza della presenza ai pagamenti sempre delle medesime persone, si tratta di una considerazione priva di rilievo, considerata per un verso l'ipotesi dell'assistenza tecnica alle operazioni sociali del commercialista di fiducia e per altro verso l'esigenza dell'*accipiens* di avere un "guardaspalle" nel trasporto del danaro (il teste [REDACTED] svolgeva appunto servizi di vigilanza).

In conclusione, in presenza della prova (documentale e testimoniale) del pagamento del prezzo, ogni dubbio sul reale contenuto dell'atto negoziale impugnato resta a carico della parte onerata della prova della simulazione relativa.

Di conseguenza, l'appello va accolto.

Quanto alle spese di lite, a norma dell'articolo 92, comma 2°, c.p.c. (di cui la Corte Costituzionale – con sentenza n. 77 del 2018 – ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese *anche qualora sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni*, oltre ai casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza), si ritiene giustificata la compensazione per intero.

Se non vi sono ragioni sufficienti per dichiarare simulata la compravendita (trattandosi di una donazione), la storia conclusiva della società [REDACTED] [REDACTED] (nata nel 1983 e dichiarata fallita il 20 luglio 2011), di cui gli



appellanti (a parte [REDACTED] moglie di [REDACTED]) sono a pieno titolo partecipi (quali soci della stessa dal 5 novembre 1999 fino alla cessione delle quote, in data 4 agosto 2009, a tal [REDACTED] non senza ragione definito dal tribunale *un prestanome all'oscuro delle dinamiche societarie*), evidenzia la volontà dei suoi componenti di lasciare insoluti i debiti sociali e di continuare l'attività imprenditoriale mediante la costituzione di una nuova società ([REDACTED].) avente il medesimo oggetto sociale della precedente.

Si tratta di circostanze di cui non può non tenersi conto, per il loro profilo di gravità ed eccezionalità, nella regolamentazione delle spese di lite.

**P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Napoli così provvede:

- in accoglimento dell'appello proposto da Marco Sansone, Bruno Sansone, Leopoldo Sansone, Alessandro Sansone e Stefania Pagnani, e in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli .n. 8063/2014 del 29 maggio 2014, rigetta la domanda del Fallimento Domenico Sansone S.r.l.;
- dichiara compensate le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso il 14 maggio 2020.

Il consigliere estensore

Giorgio Sensale

Il presidente

Stefano Chiappetta

